



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica

Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS prot. n. 11906

Roma, 17.11.2008

All'On.le Ministro - **S E D E**

Oggetto: *Parere sulla data della prima prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e su ulteriori modifiche alla O.M. n. 67 del 28.7.2008 riguardanti la somministrazione della prova scritta nazionale per gli studenti iscritti nei Centri territoriali permanenti. A.s. 2008/09*

Adunanza del 17 novembre 2008

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le note prot. nn. 11229 e 11418, rispettivamente datate 23 ottobre e 30 ottobre 2008 (Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio VI) con le quali il Ministro ha richiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

esprime il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI nel merito della richiesta n. 11418 del 30 ottobre 2008 concernente l'oggetto, ritiene necessario formulare un parere articolato sui contenuti dell'ordinanza proposta.

Art. 1

Il CNPI non condivide la proposta formulata in quanto:

- a) non ritiene possibile modificare un atto certo (calendario scolastico nazionale registrato alla Corte dei Conti) sul quale le regioni hanno costruito quello di propria competenza e in riferimento al quale le singole istituzioni scolastiche hanno predisposto il POF con la previsione di eventuali giornate di sospensione delle attività didattiche. Si deve, inoltre, tener presente che i diversi soggetti coinvolti, genitori, studenti ed operatori scolastici possono avere, in base alle date conosciute, assunto impegni e organizzato la propria attività;

- b) la proposta del calendario attualmente vigente aveva, col pieno consenso del CNPI, ovviato a un grave inconveniente sulla regolarità delle operazioni di chiusura dell'anno scolastico derivante dalla frequente sovrapposizione delle operazioni di scrutinio con gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle commissioni di esame di Stato. Vanno altresì, tenute presenti le peculiari esigenze di alcune istituzioni scolastiche che, per tipologia o per dimensione e complessità, hanno assoluto bisogno di un adeguato intervallo tra il termine delle lezioni e l'inizio degli esami di Stato per svolgere, fatti salvi i 200 giorni di lezione e la regolarità delle procedure di scrutinio, gli adempimenti conclusivi, nel rispetto delle norme;
- c) il ragionevole intervallo di tempo, previsto attualmente, costituisce, a parere del CNPI, una positiva opportunità per gli studenti che hanno la possibilità di utilizzarlo per riorganizzare e approfondire le proprie conoscenze;
- d) appare anomala la richiesta che nasce da un'esigenza espressa da una sola Regione, in corso di anno scolastico, a fronte del rischio che tutte le altre, molte delle quali hanno legittimamente stabilito una data di inizio delle lezioni di molto successiva rispetto a quella della Lombardia, potrebbero essere contrarie alla modifica proposta. Tra l'altro, all'interno della stessa Regione Lombardia che ha fissato al 16 giugno il termine delle lezioni per il corrente anno scolastico, vi potrebbero essere scuole che si troverebbero nella condizione di sovrapporre, illegittimamente, la riunione preliminare degli esami di Stato alle lezioni ancora in corso.

Art. 2

Il CNPI condivide le motivazioni che hanno portato alla proposta, rispondente alle esigenze del territorio, ma ritiene necessario che ogni scuola sia coinvolta, una sola volta per anno scolastico, nell'organizzazione di sessioni speciali.

Si propone, pertanto, di inserire al termine dell'articolo, la seguente dizione: "*Ciascuna scuola può effettuare una sola sessione speciale di esami per anno scolastico*".

Art. 3

Il CNPI condivide le motivazioni alla base della proposta.

In conclusione, il CNPI alla luce delle motivazioni di cui sopra, esprime:

- parere contrario all'art. 1 di cui chiede la cancellazione;
- parere favorevole all'art. 2, con l'auspicio dell'accoglimento della richiesta di integrazione;
- parere favorevole all'art. 3.

Il Segretario

Maria Rosario Cocca

Il Vice Presidente

Mario Guglietti